

Dichiarazione redditi 2019: elenco detrazioni e deduzioni

Breve cenno alla differenza tra detrazioni e deduzioni fiscali. Esempi:

- Alcune spese, come ad esempio quelle **sanitarie, per l'istruzione**, o anche relative **agli interessi sul mutuo dell'abitazione**, possono essere utilizzate per diminuire l'imposta da pagare, e in questo caso si parla di detrazioni.

La misura di tali agevolazioni varia a seconda del tipo di spesa:

19% per le spese sanitarie,

50% per le spese di ristrutturazione edilizia, ecc.

Vi è un'eccezione per alcune **detrazioni come i canoni di locazione**, per i quali in alcuni casi, si può avere un rimborso.

Quando l'imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali si ha diritto, la parte di detrazione che supera l'imposta non può essere rimborsata. (principio cosiddetto dell'incapienza.

Deduzioni: i **contributi previdenziali e assistenziali (obbligatori e volontari)** o le erogazioni liberali per gli enti non profit, viene portata a riduzione del reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta, in questo caso si parla di deduzioni.

Modello 730: **le nuove detrazioni** cosa cambia per il 2019. In particolare:

le liberalità (in denaro o natura) rivolte al terzo settore (Onlus, Ov e Aps), le spese per l'abbonamento al trasporto pubblico, le spese sostenute in favore dei minori o di maggiorenni, con diagnosi di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) per l'acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici.

E' possibile anche portare in detrazione dall'Irpef le spese sostenute per la sistemazione a verde delle unità immobiliari e anche quelle sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Sul fronte **risparmio energetico, la detrazione del 65%** o con aliquote dell'80% o dell'85% a seconda dei casi.

Spiegazioni più dettagliate

1. Detrazione spese trasporto pubblico locale

L'importo della spesa nel [modello 730/2019](#) andrà indicato nei **righe E8-E10 del quadro E** con il **codice 40** e deve comprendere le spese indicate nella sezione "Oneri detraibili" della Certificazione Unica.

L'importo di 250 euro costituisce il limite massimo di spesa detraibile per ogni singolo abbonato al servizio di trasporto pubblico pertanto, anche se il costo dell'abbonamento è suddiviso tra più soggetti, come nel caso dei genitori che sostengono la spesa di 400 euro per l'abbonamento del figlio a carico, l'ammontare massimo di spesa detraibile da ripartire tra i genitori non può superare 250 euro.

La detrazione è relativa alle spese per il trasporto pubblico per la mobilità quotidiana. Beneficiano dell'agevolazione gli abbonamenti, ovvero i titoli di trasporto che consentono di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato.

Non beneficiano invece dell'agevolazione i titoli di viaggio che hanno una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore, le carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l'ingresso a musei o spettacoli.

La detrazione può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta nel 2018 per l'abbonamento, anche se lo stesso scade nel periodo d'imposta successivo.

2. Detrazione disturbi apprendimento specifico

E' possibile fruire della detrazione del 19% per le spese mediche sostenute fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado in favore dei minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), per:

- l'acquisto di strumenti **compensativi** e di sussidi tecnici informatici, necessari all'apprendimento;
- l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere.

La detrazione spetta per le spese sostenute sia per il contribuente stesso che per i familiari fiscalmente a carico.

Per fruire della detrazione, il beneficiario deve essere in possesso di un **certificato rilasciato dal Servizio Sanitario Nazionale**, da specialisti o strutture accreditate, che attestino per sé ovvero per il proprio familiare, la diagnosi di DSA, ovvero il collegamento tra i sussidi e gli strumenti acquistati e i disturbi diagnosticati. Le spese sostenute devono essere documentate da fattura o scontrino fiscale, nel quale indicare il codice fiscale del soggetto affetto da DSA, la natura del prodotto acquistato o utilizzato.

Si considerano strumenti compensativi, gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell'abilità deficitaria.

Tra gli strumenti compensativi sono ricompresi, in via esemplificativa, come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al decreto del Ministro per l'Istruzione, dell'Università e della ricerca n. 5669 del 12 luglio 2011:

- la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito d'ascolto;
- il registratore, che consente all'alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
- i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l'affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori;
- la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
- altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Si considerano sussidi tecnici ed informativi le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione, l'elaborazione scritta o grafica, l'accesso all'informazione e alla cultura.

Nella dichiarazione dei redditi 730/2019 l'importo dovrà essere indicato nel quadro E nei righi E8-E10 (altre spese) con il codice 44.

3. Bonus verde

Il **bonus "verde"** consiste in una **detrazione Irpef** del 36% sulle spese sostenute nel 2018 per la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione del 36% (per un massimo di 1800 euro) deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo e va calcolata su un importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, comprensivo delle eventuali spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi.

Il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che consentono la tracciabilità delle operazioni. Può beneficiare della detrazione chi possiede o detiene, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile oggetto degli interventi e che ha sostenuto le relative spese.

Il bonus verde spetta anche per le spese sostenute per interventi eseguiti sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali, sempre fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo. Ha diritto alla detrazione il **singolo condomino** nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

4. Terzo settore

Con le novità normative che hanno interessato il Terzo settore sono state riviste le agevolazioni fiscali. Le detrazioni da tenere in considerazione sono tre.

Una detrazione del **26%** per le erogazioni liberali in denaro a favore delle Onlus e delle iniziative umanitarie gestite da fondazioni, associazioni e comitati, una detrazione del 30% delle erogazioni liberali in denaro o in natura in favore delle Onlus e delle associazioni di promozione sociale (Aps) e una detrazione del 35% per le erogazioni liberali a favore delle organizzazioni di volontariato (Ov). L'importo massimo dell'erogazione su cui applicare la detrazione non può superare i 30.000 euro annui.

Alternativamente alle detrazioni d'imposta, dal 2018 per le stesse erogazioni in denaro o in natura nei confronti di Onlus, Ov e Aps è consentita la deducibilità dal reddito complessivo netto nel limite massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Attenzione! Una eventuale eccedenza non deducibile per incapienza, è riportabile nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

5. Risparmio energetico

Relativamente al risparmio energetico, sono state introdotte due nuove detrazioni dell'80% o dell'85% in relazione ad interventi su parti comuni di edifici condominiali nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica tali che determinano il passaggio a una o a due classi di rischio inferiore.

Tra le spese che danno invece diritto alla detrazione del 50% sono state aggiunte l'acquisto e la posa in opera di finestre comprensive di infissi e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A.

L'acquisto e la posa in opera di micro generatori in sostituzione di impianti esistenti, danno diritto a detrarre un importo pari al 65% della spesa. La stessa detrazione del 65% si avrà per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione.